



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO



DIPARTIMENTO JONICO IN SISTEMI
GIURIDICI ED ECONOMICI DEL MEDITERRANEO
SOCIETÀ, AMBIENTE, CULTURE
IONIAN DEPARTMENT OF LAW, ECONOMICS
AND ENVIRONMENT

ANNO VI ANNALI 2018 DEL DIPARTIMENTO JONICO

ESTRATTO

MARINA MORETTI

La filiazione nell'ordinamento giuridico inglese:
the status of the child



DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Bruno Notarnicola

DIRETTORE DEGLI ANNALI

Nicola Triggiani

COMITATO DIRETTIVO

Nicola Triggiani, Paolo Pardolesi, Giuseppe Tassielli,
Danila Certosino, Laura Costantino, Nicola Fortunato,
Patrizia Montefusco, Angelica Riccardi, Maurizio Sozio

COMITATO SCIENTIFICO

Maria Teresa Paola Caputi Jambrenghi, Domenico Garofalo,
Francesco Mastroberti, Bruno Notarnicola, Riccardo Pagano,
Giuseppe Tassielli, Nicola Triggiani, Antonio Felice Uricchio,
Massimo Bilancia, Annamaria Bonomo, Daniela Caterino,
Gabriele Dell'Atti, Michele Indellicato, Ivan Ingravallo,
Antonio Leandro, Giuseppe Losappio, Pamela Martino,
Francesco Moliterni, Concetta Maria Nanna, Fabrizio Panza,
Paolo Pardolesi, Giovanna Reali, Umberto Salinas,
Paolo Stefani, Laura Tafaro, Umberto Violante

RESPONSABILE DI REDAZIONE

Patrizia Montefusco

Contatti:

Prof. Nicola Triggiani

Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici
del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture

Convento San Francesco

Via Duomo, 259 74123 Taranto, Italy

e-mail: annali.dipartimentojonico@uniba.it

telefono: + 39 099 372382 • fax: + 39 099 7340595

<http://edizionidjsge.uniba.it/>

SAGGI

MARINA MORETTI

LA FILIAZIONE
NELL'ORDINAMENTO GIURIDICO INGLESE:
*THE STATUS OF THE CHILD**

ABSTRACT

Un numero sempre crescente di relazioni affettive prive di quella regolamentazione giuridica che reca con sé il matrimonio ha reso indispensabile una rivisitazione della disciplina della filiazione attribuendo un maggiore rilievo al legame biologico, piuttosto che al vincolo giuridico esistente, o meno, tra i genitori.

In Gran Bretagna, permane ancora oggi la distinzione dei due *status* di figlio naturale e legittimo nonostante le riforme intervenute nel corso degli anni.

Il presente studio ha lo scopo di indagare il sistema delineato dall'ordinamento inglese in materia di parificazione tra i figli nati in costanza di matrimonio e coloro che, invece, nascono da genitori non coniugati tra loro, in modo che si possa operare un raffronto – in chiave comparatistica – con la corrispondente disciplina italiana.

An ever-increasing number of affective relationships, lacking the juridical regulation that brings marriage with them, has made essential to revisit the discipline of filiation by giving greater emphasis to the biological linkage, rather than to the legal existing bond between parents.

In Great Britain, there is still the distinction between natural and legitimate status of child, despite the reforms that took place over the years.

The present study aims to investigate the system outlined by the English law on the equalization between children born within marriage and those born outside, so that a comparison can be made – in a comparative key – with the corresponding Italian discipline.

PAROLE CHIAVE

Status di figlio / responsabilità genitoriale / *common law*

Status of the child / parental responsibility / *common law*

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. *Status of the child e parental responsibility*. – 3. La filiazione nell'ordinamento italiano: lo *status* unico di figlio. – 4. Conclusioni.

* Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco.

I. «...e' figli so' figli, Dummi!...hann' a essere tutt'e tre uguali...»¹.

La filiazione è il rapporto che si instaura tra il genitore e il figlio. Criterio universalmente accolto per la sua costituzione è quello della procreazione. Tuttavia, in casi particolari, come nella filiazione adottiva, il rapporto sorge per mezzo dell'intervento del giudice.

L'accertamento della relazione biologica tra genitore e figlio fa sorgere in capo a quest'ultimo uno *status* che comporta un insieme di effetti giuridici (ad es. il diritto verso il genitore di essere mantenuto ed educato, gli effetti di ordine successorio ecc.)².

Dopo la riforma del 1975, che aveva realizzato una prima parità tra i figli, la disciplina giuridica della filiazione era rimasta ripartita e differenziata a seconda che i genitori fossero o meno uniti nel vincolo del matrimonio: nel primo caso si parlava di filiazione “legittima”, nell'altro caso di filiazione “naturale” (un tempo, “illegittima”, secondo l'espressione del legislatore del 1942) a sua volta distinta in filiazione naturale riconosciuta o giudizialmente dichiarata, ovvero non riconosciuta o irriconoscibile³.

Da tempo era avvertita l'esigenza di superare queste antiche partizioni che, nel differenziare la filiazione legittima da quella naturale, finivano per contrapporre il modello della famiglia fondata sul matrimonio alle diverse forme di convivenza familiare oramai ampiamente diffuse nella odierna società⁴.

In Italia, la legge 10 dicembre 2012, n. 219 – intitolata Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali⁵ – ha modificato nel nostro ordinamento l'assetto giuridico della filiazione sulla base del principio scolpito nell'art. 315 del codice civile secondo il quale “tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico”. Dopo la riforma, dunque, non vi sono più “figli legittimi” e “figli naturali” ma semplicemente “figli”, senza alcuna ulteriore aggettivazione.

1. Citazione tratta dalla commedia teatrale *Filumena Marturano* scritta nel 1946 da Eduardo De Filippo.

2. Torrente, Schlesinger, 2014, 603.

3. Sesta, 1998, 829.

4. Per una ricostruzione dell'evoluzione della disciplina giuridica della filiazione, cfr. Gorgoni, 2018, Sesta, 2011, 3; Sesta, Lena, Valignani, 2001, 5. In altri ordinamenti, la condizione del figlio era già stata unificata, indipendentemente dal modo in cui viene accertata, cosicché la sussistenza del vincolo matrimoniale è tendenzialmente irrilevante. In argomento, Ferrando, 1992, 301; Sesta, 2000, 3. Per una ricostruzione storica dell'evoluzione dei diritti successori riconosciuti in favore dei figli «naturali», cfr. Chioldi, 2013, 1 ss.

5. È stata rilevata da più parti la singolare titolazione del provvedimento, atteso che, nel momento stesso in cui quest'ultimo sopprime, di fatto e di diritto, la distinzione tra “figli legittimi” e “figli naturali”, mantiene l'espressione “figli naturali” nell'intestazione.

In un contesto sociale e culturale in continua evoluzione, l'esigenza di «privilegiare il valore e i diritti della persona umana, attraverso l'eliminazione di differenze ingiustificate tra le varie forme di filiazione, in ossequio ai principi fondamentali e in attuazione degli obblighi imposti a livello internazionale»⁶, era avvertita in numerosi paesi.

A partire dalla fine degli anni '80, e in particolare nella seconda metà degli anni '90 e dei primi anni di questo millennio, la maggior parte degli Stati europei⁷ è stata investita da un'ondata riformatrice che ha sostanzialmente parificato ovunque lo *status* del figlio nato fuori dal matrimonio con quello nato da genitori coniugati tra loro⁸. Tale rivoluzione – che impone il rispetto dei principi di eguaglianza, di pari dignità e di non discriminazione⁹ – è stata scatenata principalmente da due fattori: la perdita della centralità del matrimonio, da un lato, che subisce la concorrenza di altri modelli (famiglie di fatto, monoparentali e famiglie ricostituite) e, dall'altro, l'entrata in scena del progresso scientifico con l'avvento delle tecniche di procreazione medicalmente assistita¹⁰.

In particolare, a seguito dell'evoluzione del costume sociale, i legislatori europei sono intervenuti al fine di superare l'antica discriminazione tra figli legittimi e naturali, introducendo una disciplina unitaria in tema di filiazione. In Paesi come Francia e Germania il percorso che ha portato a questa uniformità è stato repentino, in altri, invece, come l'Italia, dove la famiglia “tradizione” gode di un favore particolare, la riforma è stata realizzata solo nel 2012 con la legge n. 219. Tuttavia, la difformità di trattamento tra figli legittimi e naturali perdura ancora oggi in paesi come l'Inghilterra, ove la mera riforma del linguaggio legislativo non ha inciso efficacemente sulla sperequazione che il vincolo matrimoniale tra genitori ancora provoca in ordine allo *status filiationis*¹¹.

6. Sesta, 2017, 4 ss.

7. Nel corso degli ultimi decenni, le riforme in materia di filiazione hanno coinvolto, anche se in misura diversa, i principali paesi europei, primi tra tutti Svezia (prima riforma nel 1976) e Spagna (prima riforma nel 1981) e a seguire Germania (ultima riforma nel 2008), Olanda (1998), Austria (ultima riforma nel 2004), Francia (2006) e Belgio (2006) e Italia (2012). Sono riforme che hanno inciso sui profili fondamentali del rapporto di filiazione: sull'accertamento del rapporto, sulla presunzione di paternità, sul cognome del figlio.

8. Per una sintetica panoramica sui principi che regolano la filiazione nei diversi paesi v. Cubeddu, 2006, 869; Diurni, 2007, 1397–1431.

9. Bianca, 1985, 9 ss.; Rescigno, 1966; Perlingieri, 1970, 7 ss.; Autorino Stanzione, 2003, 4 ss.; Parisi, 2011, 71 ss.; Stanzione, 2009, 324; Carbonnier, 2010, 96 ss. Glendon, 1989; Salvioli, 1890, 305 ss.; Ducros, 1933, 66 ss.; Ungari, 1970, 211 ss.; Delille, 1988, 111 ss., 213 ss.; Vismara, 1988, 34 ss.; Autorino Stanzione, 1992, 316 ss.; Brandileone, 1906, 360; Goody, 1995, 27 ss.; Gorgoni 2018, 10 ss.; Romeo, 2018, 10 ss.

10. Stanzione, 2013, 20.

11. Giaimo, 2013, 12.

Pertanto, la decadenza dell'unicità del modello familiare fondato sul matrimonio ha indotto gli operatori del diritto a confrontarsi con altri modelli di famiglie¹² e a riflettere sulla necessità di offrire una tutela completa ed uguale per tutti.

2. In passato, l'ordinamento giuridico inglese operava una profonda distinzione tra i figli nati in costanza di matrimonio e i figli nati da genitori non coniugati. Tradizionalmente¹³, al figlio illegittimo, c.d. *filius nullius*, non era riconosciuto alcun rapporto giuridico, né con il padre né con la madre. Tale condizione comportava «l'assenza di rapporti di genitorialità e di parentela e, quindi, la conseguente impossibilità di far parte della linea di sangue di una stirpe di antenati»¹⁴.

I figli *illegitimate*¹⁵, frutto di una *illicit union*¹⁶, non avevano alcun diritto al mantenimento, non potevano vantare pretese ereditarie e, sul piano sociale, erano considerati reietti.

Tale differenza di trattamento iniziò ad attenuarsi solo nel XX secolo quando furono emanate misure legislative di protezione volte a riconoscere l'esistenza di un legame giuridico tra le madri e i loro figli illegittimi¹⁷.

Nel 1926, il *Legitimacy Act* abolì il divieto alla legittimazione per *subsequens matrimonium* posto dalle *Constitutions of Merton* del 1236, rimasto in vigore esclusivamente per i figli adulterini, per poi essere eliminato definitivamente nel 1959 con il *Legitimacy Act*¹⁸. Un ulteriore passo in avanti si verificò nel 1969 quando il *Family Law Reform Act* riconobbe anche ai figli illegittimi la capacità di succedere ai propri genitori.

Questa ondata di riforme nei confronti della prole nata al di fuori del matrimonio continuò con l'emanazione del *Family Law Reform Act* del 1987¹⁹ diretto, nelle intenzioni del legislatore, a ottenere una piena parificazione giuridica tra figli legit-

12. Scalisi, 1987, 431 ss; Busnelli, 2002, 509 ss.

13. Cavaliere, 2010, 603-606.

14. Blackstone, 1770, 459.

15. Bromley, Lowe, 1987, 233.

16. Blackstone, 1770, 459.

17. Va menzionata, a tal proposito, l'istituzione del *National Council for the Unmarried Mother and Her Child* nel 1918 ed il riconoscimento del dovere di custodia della madre in favore dei propri figli illegittimi.

18. Attraverso tale provvedimento normativo fu, inoltre, introdotto il concetto di matrimonio putativo, in ordine al quale era da considerarsi legittima la prole nata da un matrimonio invalido, nel caso in cui almeno uno dei consorti avesse ignorato in buona fede il vizio che inficiava l'unione coniugale.

19. Il *Family Law Reform Act* del 1987 fu preceduto da un ampio dibattito sociale, innescato da un *Working Paper* (n. 74), pubblicato a cura della *Law Commission* nel 1979, con il quale fu proposta la completa eliminazione, in seno all'ordinamento inglese, di qualunque riferimento alla distinzione tra chi fosse nato da genitori tra loro coniugati e chi, invece, non lo fosse.

timi e naturali²⁰ – con l'eliminazione del termine “*illegitimate*” – e riconoscendo a quest'ultimi la possibilità di ereditare anche dai parenti e non solo dai genitori. La *section 1* di tale provvedimento legislativo, infatti, stabilisce testualmente che «ogni riferimento (in qualsiasi modo espresso) al rapporto che lega due soggetti, contenuto in qualunque disposizione normativa successiva all'entrata in vigore della presente legge, dovrà essere compiuto – salvo che non vi sia una esplicita contraria indicazione – senza che venga in alcun modo in considerazione l'eventuale vincolo coniugale che, in ogni tempo, possa essere intercorso tra i genitori di costoro».

Tuttavia, il Parlamento inglese lasciò intatta l'espressione “filiazione naturale”, mantenendo così anche la contrapposizione con la filiazione legittima²¹.

Va detto che il *Family Law Reform Act* non ha realizzato una concreta ed effettiva equiparazione tra i genitori in ordine alle diverse modalità in cui può sorgere il loro legame giuridico con la prole. Tali modalità sono diversificate a seconda che si tratti di figli legittimi o naturali e, in quest'ultima ipotesi, a seconda che ci si riferisca al padre o alla madre²².

La riforma più significativa del diritto di famiglia inglese si realizzò con il *Children Act* del 1989, il quale introdusse il nuovo concetto di *parental responsibility*²³ che determinò il superamento della previgente dottrina dei diritti genitoriali come concepita nel quadro delle elaborazioni legislative e giurisprudenziali del sistema di *common law*.

Si impose l'idea di una genitorialità esclusiva partendo dalla premessa che la famiglia nucleare rappresentasse il contesto in grado di promuovere il benessere del bambino. Pertanto, qualsiasi rapporto instaurato dal minore con adulti diversi dai propri genitori veniva considerato irrilevante per il diritto.

La *section 2* del *Children Act* del 1989 stabilisce che la *parental responsibility* sui figli nati al di fuori del matrimonio sia attribuita soltanto alla madre, con la possibilità per il padre di acquisirla attraverso tre differenti modalità: con l'espressa richiesta, da parte del genitore, di essere menzionato nel certificato di nascita²⁴; con un accor-

20. L'unica differenza che il *Family Law Reform Act* del 1987 espressamente mantenne tra figli legittimi e naturali fu l'impossibilità di trasmettere a questi ultimi i titoli onorifici o nobiliari dei propri ascendenti.

21. Cfr. Bainham, 2009, 673.

22. Giaimo, 2013, 181 ss.

23. Secondo la definizione della *section 3* del *Children Act* del 1989, per *parental responsibility* si intende l'«insieme di tutti i diritti, doveri, poteri, responsabilità ed autorità che per legge il genitore di un bambino ha in relazione al bambino stesso e alla sua proprietà».

24. Tale modalità è stata introdotta successivamente all'entrata in vigore del *Children Act del 1989*, attraverso quanto disposto nella *section 111* dell'*Adoption and Children Act* del 2002.

do (stipulato con la madre) attraverso il quale egli assume la *parental responsibility* sulla prole; con un procedimento giudiziario diretto ad ottenere un provvedimento che, in caso di mancato accordo con la madre, gli conferisca la *parental responsibility*, ove sia accertato che ciò corrisponde al miglior interesse della prole²⁵.

Il *Children Act* fu il primo atto legislativo che disciplinò la tutela del minore sulla base del principio secondo il quale i minori devono essere coinvolti, in proporzione alle proprie capacità, nelle decisioni che li riguardano. Tali decisioni, comunque, devono essere indirizzate al raggiungimento del maggior beneficio possibile del minore stesso. Viene, dunque, riconosciuta al minore la facoltà di richiedere in giudizio un provvedimento che, in caso di contrasto con chi detiene la potestà genitoriale, dia soddisfazione alle sue richieste; in questi casi l'autorità giudiziaria deve dapprima valutare la capacità di discernimento e la maturità del ricorrente, e, successivamente, la fondatezza della sua richiesta.

Ancora oggi non vi è un'equiparazione sostanziale tra i due *status* di figlio, naturale e legittimo e, a differenza dei sistemi di *civil law*, non è previsto un istituto corrispondente al riconoscimento. A seguito dell'entrata in vigore dell'*Adoption and Children Act* nel 2002, il padre può acquisire la *parental responsibility* qualora registri congiuntamente con la madre la nascita del figlio. Soltanto alla madre viene riconosciuta automaticamente, al momento della nascita, la responsabilità parentale.

Il sistema così delineato non ha fatto altro che accentuare le differenze di trattamento e suddividere i figli in tre categorie: i figli di genitori coniugati, a cui sono riconosciuti i diritti derivanti dall'esercizio congiunto della *parental responsibility*; i figli nati fuori dal matrimonio, assoggettati ad un atto volontaristico del padre finalizzato ad ottenere l'attribuzione di quel complesso di obblighi e di potestà derivanti dalla *parental responsibility*; e, infine, i figli nati fuori dal matrimonio, sottoposti esclusivamente alla *parental responsibility* della madre con la conseguenza che i figli «rimarrebbero senza alcuno che possa esercitare nei loro confronti la potestà genitoriale nell'eventualità in cui la genitrice dovesse venire meno»²⁶.

La mancata equiparazione tra figli legittimi e naturali emerge, inoltre, nei casi

25. L'acquisizione della *parental responsibility* attraverso una intesa contrattuale tra i genitori, o quale conseguenza di un ricorso al giudice, non ha avuto una significativa diffusione nel tessuto sociale inglese «senza dubbio a causa della mancata consapevolezza, tra i padri non coniugati, della circostanza che essi non godono, nei confronti dei figli, della medesima posizione giuridica che, invece, è propria della madre» (Bainham, op. cit., 675). La possibilità per il genitore – successivamente introdotta, come si diceva, attraverso l'*Adoption and Children Act* del 2002 – di ottenere la *parental responsibility* sul figlio naturale mediante la semplice menzione della paternità nel certificato di nascita ha notevolmente incrementato la percentuale dei padri che, non coniugati, acquistano una propria responsabilità genitoriale sui figli.

26. Fortin, 2011, 482.

di separazione o divorzio dei coniugi, ovvero di cessazione della convivenza *more uxorio*²⁷. Nella prima ipotesi, i genitori hanno l'obbligo di presentare al giudice un documento contenente le informazioni relative ai figli minori per l'emanazione del provvedimento più idoneo alla cura, all'educazione e al mantenimento degli stessi²⁸. La cessazione della convivenza *more uxorio*, invece, non comporta alcuna prescrizione al riguardo, non essendo previsto un controllo da parte del giudice circa l'esistenza di un eventuale accordo tra genitori per l'affidamento dei figli o alla ripartizione dei rispettivi oneri²⁹. Appare evidente, perciò, che anche in un momento tanto delicato come l'interruzione di una relazione affettiva, il legislatore anglosassone ha scelto di accordare una maggior tutela ai figli legittimi, a discapito dei figli naturali che, nell'ipotesi in cui il padre non compia alcun atto destinato ad una condivisione della *parental responsibility*, riceverebbero una tutela solo da parte della madre.

Successivamente, intervenne un'altra riforma a tutela del minore, il *Child Support Act* del 1991, il quale stabilì che lo *status* di genitore doveva essere finalizzato alla realizzazione del benessere della prole. Questa normativa tradusse in termini giuridici ciò che fino ad allora era stato un mero obbligo morale a carico dei genitori, vale a dire il mantenimento dei figli fino al raggiungimento dell'indipendenza. Il documento sancì, altresì, il principio per cui qualsiasi cambiamento nella relazione tra i coniugi non doveva ripercuotersi confronti della prole.

Sulla stessa scia, furono emanati il *Child Support, Pension and Social Security Act* del, e il *Child Maintenance and Other Payments Act*.

Per quanto concerne la disciplina del cognome l'ordinamento inglese non detta specifiche disposizioni in merito, rimettendo l'attribuzione del cognome all'autonomia dei genitori investiti della *parental responsibility*, i quali potranno scegliere o un solo cognome o entrambi. Talvolta, è possibile l'assunzione di un cognome diverso da quello dei genitori. In caso di riconoscimento del figlio naturale, è possibile, con il consenso di entrambi i genitori o per provvedimento del giudice, modificare il cognome al momento della redazione del nuovo atto di nascita³⁰.

3. Nell'ordinamento italiano, il trattamento giuridico e sociale dei figli era profondamente diverso a seconda che questi fossero nati da genitori tra loro coniugati o al di fuori del matrimonio.

27. Giaimo, 2013; Fusaro, 2015; Furgiuele, 2007, 820 ss.

28. Cfr. la *rule 2.2* del *Family Proceedings Rules* del 1991.

29. La *section 63* del *Civil Partnership Act* del 2004 prevede, in realtà, una procedura simile a quella descritta in riferimento alla separazione od al divorzio dei coniugi, nell'eventualità in cui si tratti di stabilire i provvedimenti in favore dei figli, in conseguenza della dissoluzione di una unione registrata.

30. Giaimo, 2013, 181-194.

Lo Statuto Albertino del 1848 – sprovvisto di una disciplina relativa alle relazioni familiari – lasciava al legislatore l'esclusiva competenza ad intervenire in tali ambiti. Le coordinate di partenza dello *status filiationis*, dunque, vennero inizialmente dettate dagli istituti del diritto privato che, a partire dal Codice Civile del 1865, si concentrarono soprattutto sugli aspetti patrimoniali delle relazioni familiari, per poi soffermarsi, in epoca fascista, anche sui risvolti pubblicistici dell'istituzione familiare.

La famiglia rappresentava, perciò, il nucleo all'interno del quale i figli dovevano essere educati dai genitori in base ai «principi della morale» nonché in conformità al «sentimento nazionale fascista»³¹.

Il Codice Civile del 1942, sulla scia del modello napoleonico, contrapponeva in modo assai netto lo *status* di figlio legittimo, concepito da genitori uniti in matrimonio, a quello di figlio illegittimo, generato invece dall'unione di due persone non coniugate³². Lo stesso attributo “illegittimo” evidenziava come l'ordinamento giuridico collocasse questa tipologia di figli in una condizione giuridica inferiore rispetto a quella in cui si trovavano i figli definiti legittimi, evidenziando il principio secondo il quale i rapporti di famiglia in senso proprio potevano radicarsi esclusivamente nell'ambito del matrimonio³³, considerando riprovevoli tutte quelle situazioni di fatto potenzialmente lesive della famiglia “tradizionale”, avvertita come unica istituzione sociale da tutelare³⁴.

Solo i figli legittimi godevano di un'ampia tutela giuridica: nei confronti dei genitori obbligati al mantenimento, all'educazione e all'istruzione (art. 147 c.c.), nei riguardi degli ascendenti tenuti al mantenimento ex art. 148, ultimo comma c.c., e dei parenti, soggetti in determinate circostanze all'obbligo alimentare (art. 433 c.c.)³⁵. Anche sul piano successorio, ai figli legittimi era riservata una quota indisponibile dell'eredità, doppia rispetto a quella prevista per i figli naturali.

31. Cfr. Cavana, 2007, 902.

32. Opportunamente Falletti sottolinea come la differenza di trattamento che il Codice del 1942 riservava ai figli naturali rispetto ai figli legittimi trovava le sue radici storiche nel diritto romano che distingueva tra *filii iusti* o *legitimi* e *naturales* o *vulgo concepti*, una distinzione sopravvissuta alla Rivoluzione francese e trasmessa nel *Code Napoléon*, nei codici preunitari e nel Codice civile italiano del 1865 che di quello francese – come è noto – costituiva traduzione pressoché letterale. Osserva al riguardo Sanna che se nella codificazione del '42 i profili discriminatori emergevano già a livello definitorio, il codice Grandi sembrava addirittura più arretrato della stessa Codificazione “a vapore”, se si considera che il Codice del 1865, nel distinguere tra i vari tipi di filiazione, non parlava di “filiazione legittima” e “filiazione naturale”, ma di “filiazione della prole concepita o nata durante il matrimonio” (Capo I) e di “filiazione della prole nata fuori di matrimonio” (Capo III).

33. Cicu, 1969, 9.

34. Cfr. D'Aloia – Romano, 2011, 8; Finocchiaro, 2013, 57 ss.

35. Cfr. Sesta, 2005, 4-5.

I figli illegittimi venivano classificati in: figli naturali, nati da genitori tra loro non sposati né coniugati con altri; figli adulterini, nati da genitori sposati con altri; figli incestuosi, nati da genitori legati da un vincolo di parentela. In un tale scenario, l'attribuzione dello *status* di figlio (illegittimo) con la conseguente titolarità di diritti in capo a questi ultimi, era subordinata al riconoscimento o all'accertamento giudiziale della filiazione.

Da quanto detto emerge chiaramente come l'unico modello familiare riconosciuto e tutelato, in quanto conforme al diritto e al costume, era quello fondato sul matrimonio, che rappresentava l'ambito in cui la filiazione trovava piena protezione. L'obiettivo del legislatore, dunque, era quello di conferire tutela e dignità alla sola famiglia legittima, intesa quale unica entità sociale e giuridica capace di assolvere ai compiti di mantenimento, istruzione ed educazione necessari per assicurare un'ordinata vita sociale, come struttura in grado di darsi carico delle esigenze di vita della persona, dalla nascita alla morte, e di garantire la conservazione e la trasmissione del patrimonio³⁶.

Il modello familiare tradizionale non venne messo in discussione neppure dall'entrata in vigore della Costituzione³⁷, dove all'art 30 si legge «è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio», assicurando a questi ultimi «ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima».

Sebbene originariamente pensato come una previsione dedicata in modo particolare ai figli illegittimi, l'art. 30 Cost. propose delle clausole di tutela in loro favore che diedero luogo a non poche perplessità. Il principale problema è quello del rapporto con l'art. 3 Cost., laddove quest'ultima disposizione vieta alla legge di distinguere gli individui in base alle loro condizioni personali e sociali.

Anche le norme del codice civile 1942 segnavano nette differenze tra lo *status* dei figli legittimi e quello dei figli illegittimi.

L'orizzonte della parificazione dello *status* di figlio naturale a quello di figlio legittimo è stato messo a fuoco con evidente nitidezza dal legislatore con la riforma del 1975, che rappresenta il primo vero tentativo di superare i pregiudizi e le discriminazioni nei confronti dei figli naturali. La legge 19 maggio 1975, n. 151 – intitolata «Riforma del diritto di famiglia» – ha totalmente innovato la disciplina del diritto di famiglia dando attuazione ai principi costituzionali dell'eguaglianza tra coniugi e della parità dei figli legittimi e naturali.

In particolare, la riforma abolì l'espressione filiazione illegittima, sostituendola con quella di filiazione naturale; stabilì che il riconoscimento del figlio naturale

36. Sesta, 2013, 232.

37. Grassetti, 1950, 285.

comportasse per il genitore l'assunzione di uguali diritti e doveri rispetto ai figli legittimi (art. 261 c.c.).

Tuttavia, la parificazione tra filiazione naturale e legittima non è stata completa, complice anche la coscienza sociale di quel momento storico. In primo luogo è rimasta la contrapposizione filiazione legittima– filiazione naturale; ulteriori differenze si concentravano attorno alla disciplina dell'inserimento del figlio naturale riconosciuto nella famiglia del genitore biologico, ai sensi dell'art. 252 c.c., nonché alla possibilità di esclusione del figlio naturale dalla partecipazione alla divisione ereditaria, decisa di comune accordo dai figli legittimi con l'esercizio del diritto di commutazione.

La riforma del '75 ha introdotto un nuovo assetto familiare in contrasto con il precedente; segno che l'ordine sociale maturato nel secondo dopoguerra aveva vigorosamente intaccato il modello familiare tradizionale, espressione delle culture di matrice idealistica, rurale e cattolica. Nonostante ciò la famiglia legittima, e i figli nati all'interno di essa, continuavano a godere di privilegi a discapito della posizione giuridica di coloro che erano nati al di fuori di essa.

Il processo di parificazione dei figli naturali e legittimi è proseguito nel 2006 grazie alle norme dettate in materia di affidamento condiviso che hanno permesso di unificare le regole sostanziali applicabili a seguito della disgregazione della coppia genitoriale, che sono le medesime, anche in riferimento ai procedimenti relativi a figli di genitori non coniugati. Tale riforma, definita epocale, si fonda sul principio della c.d. bigenitorialità, ovvero il diritto dei figli a mantenere un rapporto stabile con entrambi i genitori, anche laddove la famiglia sia disgregata a causa di una crisi, con conseguente frattura del legame coniugale dei genitori conviventi. Ciò ha rappresentato un notevole passo avanti verso l'equiparazione nei rapporti di filiazione³⁸.

Con la Legge n. 219/2012, il legislatore ha tentato di eliminare dalle disposizioni normative qualsiasi diversità riguardo allo *status filiationis*. Le principali novità sono la modifica apportata all'art. 315 c.c. che attribuisce identico stato giuridico a tutti i figli. Tale disposizione va letta in combinato disposto con il novellato art. 74 c.c., in base al quale il vincolo di parentela discende in maniera diretta dalla filiazione, indipendentemente dal fatto che sia avvenuta all'interno del matrimonio od al di fuori di questo³⁹. Ciò comporta, quindi, «che il matrimonio non si configuri più quale necessario presupposto per dar vita a relazioni legalmente familiari, che sorgono oramai indipendentemente dalla sussistenza del vincolo, in modo che esso dispieghi ora effetti esclusivamente con riguardo al rapporto tra coniugi»⁴⁰.

38. Sesta, 2012, 15; Pane, 2014, 30 ss.

39. Giaimo, 2013, 10.

40. Sesta, 2013, 233.

Il perno della riforma, dunque, è contenuto nel nuovo art. 315 c.c. rubricato «Stato giuridico della filiazione» il quale afferma solennemente che «Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico». A ben vedere, l'enunciazione che tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico suona alla stregua di un vero e proprio principio – così, del resto, lo definisce l'art. 2 della stessa l. n. 219/2012 – e sembra ambire ad integrarsi col testo degli artt. 29 e 30 Cost.⁴¹. L'affermazione contenuta nell'art. 315 c.c. segna una svolta epocale nel diritto della filiazione, in quanto a distanza di quasi quarant'anni dalla riforma del 1975 si realizza quella separazione tra filiazione e matrimonio in forza della quale la condizione giuridica del figlio è tutelata in ogni ordine di rapporti come valore autonomo e indipendente dal vincolo matrimoniale esistente tra i genitori⁴². La solenne enunciazione del principio dell'unicità di stato, predicata dall'art. 315 c.c., elimina la categoria ed anzi la denominazione stessa dei figli naturali che, per un singolare paradosso, sopravvive solo nell'intestazione della legge medesima; sarebbe stato assai più appropriato, ad esempio, riferirsi a “disposizioni in materia di filiazione”, secondo la rubrica dell'art. 1.

La rilevanza attribuita dal legislatore al legame biologico che unisce i figli ai genitori, quale elemento determinante dell'esistenza della biunivoca relazione giuridica che intercorre tra costoro, senza più alcuna distinzione di status fondata sulla eventuale sussistenza di un vincolo coniugale tra i genitori medesimi, comporta un mutamento di prospettiva riferito al concetto stesso di famiglia.

La celebrazione del matrimonio diventa allora irrilevante al fine della determinazione dello status di figlio, atteso che quest'ultimo acquista la pienezza dei propri diritti nei confronti di chi lo ha generato e dei loro parenti esclusivamente con l'avvenuto riconoscimento, ovvero attraverso la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità senza che il legame, giuridico o di fatto, esistente tra i genitori possa influire in alcun modo.

Il principio dell'unicità dello *status* di figlio realizza in pieno il disposto dell'art. 30 Cost. che sancisce che i figli sono tutelati anche se nati fuori dal matrimonio, e porta a pieno compimento quella parificazione tra figli avviata con la riforma del diritto di famiglia nel 1975 e poi proseguita con la legge n. 54/2006 in tema di affidamento condiviso.

L'unificazione dello *status* di figlio si colloca in linea anche con i principi europei che considerano il rapporto di filiazione come valore “originale e non dipendente”, uguale per tutti i figli, senza distinzione di nascita (art. 21 Carta di Nizza, 3 Cost.)

41. Cfr. Biagi Guerini, 1989; Esposito, 1951, 554; Quadri, 1999, 77; Giacobbe, 2006, 481; Morrone, 2009, 33; Sesta, 2007, 65.

42. Ferrando, 2013, 15.

e nel rispetto sia della tutela del preminente interesse del minore sia del principio di responsabilità per la procreazione (art. 30, c. 1, Cost.). Dobbiamo considerare l'art. 315 c.c. dunque, come la chiave di volta del sistema: è alla luce di questa norma che la legge n. 219/2012 ha apportato tutte le modifiche più significative ed è questo stesso principio che ha vincolato il legislatore delegato nel completamento della riforma.

In tal senso sono orientati sia il nuovo art. 315 *bis* c.c. – il quale ha stabilito in favore di ogni figlio, nato o meno all'interno del matrimonio, le medesime tutele che l'art. 147 c.c. impone in capo ai genitori, come conseguenza diretta ed immediata del loro vincolo coniugale – sia la delega⁴³ conferita al governo diretta alla «unificazione delle disposizioni che disciplinano i diritti ed i doveri dei genitori nei confronti dei figli nati nel matrimonio e dei figli nati fuori del matrimonio»⁴⁴.

Degna di nota, poi, è la sostituzione nella rubrica del Titolo IX dell'antiquato riferimento alla “potestà genitoriale” con il concetto più moderno di responsabilità genitoriale.

4. Dal raffronto comparatistico è possibile concludere che il legislatore italiano, ponendosi in linea con i paesi europei, ha operato in modo da ottenere la definitiva separazione del rapporto genitoriale da quello coniugale, affinché le scelte essenziali dei genitori stessi, in ordine alla propria unione, non abbiano alcun rilievo discriminante – in positivo o in negativo – in funzione dei diritti e delle tutele che spettano alla prole, quale conseguenza diretta ed immediata della nascita⁴⁵.

L'effettiva uniformità degli *status filiationis* compiuta in Italia⁴⁶ spicca con una evidenza maggiore se raffrontata al tentativo operato dal legislatore inglese con il *Family Law Reform Act* del 1987. Tuttavia, nell'ordinamento inglese perdura ancora una profonda distinzione tra lo *status* di figlio legittimo e naturale. La possibilità di conseguire una uniformità effettiva dei diversi *status filiationis*⁴⁷ dipende da

43. Giaimo, 2013, 11.

44. Cfr. art. 2, punto 1, lett. h) della L. n. 219/2012.

45. Giaimo, 2013, 13.

46. Tra i molteplici temi d'interesse, meritano di essere almeno ricordati: l'abbassamento del limite di età per la legittimazione al riconoscimento di figlio; l'abrogazione dell'istituto della legittimazione; la disciplina del riconoscimento di figli incestuosi in funzione del superiore interesse del minore; la definizione di stato di abbandono; l'ampliamento dei mezzi di prova per l'accertamento giudiziale della paternità e la possibilità di esercitare l'azione anche quando il presunto genitore sia deceduto; l'adeguamento di tutta la disciplina della successione. Rilevante infine, è la modifica contenuta nella legge n. 219 dell'art. 38 disp. att. c.c., che ha l'effetto di attribuire alla competenza del giudice ordinario le azioni relative all'affidamento e al mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio, sino ad oggi di competenza del tribunale dei minorenni.

47. Balestra, Bolondi, 2008, 309; Spelta, 2014, 445 ss.

una, non ancora attuale, univoca riferibilità al concetto stesso di figlio, attraverso la preventiva unificazione dei differenti *status* genitoriali⁴⁸.

Il Parlamento inglese ha perseguito il modesto obiettivo di una riforma del linguaggio legislativo finalizzata a cancellare dal *corpus* normativo ogni riferimento alla separazione concettuale tra figli legittimi e naturali, senza riuscire a incidere concretamente in modo da evitare la discriminazione che la presenza (o l'assenza) del vincolo matrimoniale tra i genitori ancora provochi in ordine allo *status filiationis*⁴⁹.

L'assenza di una simmetrica attribuzione della *parental responsibility* tra i due genitori, inoltre, ha comportato che solo i figli legittimi hanno la garanzia di una tutela dei propri interessi condivisa da entrambi i genitori, mentre la cura dei figli naturali rimane a carico esclusivo della madre, salvo che il padre non decida volontariamente di assumersi il relativo onere.

L'analisi degli interventi legislativi, realizzati sia a livello interno che comunitario, ha messo in luce la rivoluzione operata antepoendo la considerazione dei diritti del minore e del suo 'preminente' interesse ai suoi doveri.

È di fondamentale importanza che le varie leggi nazionali prevedano strumenti che rendano possibile l'integrazione del bambino all'interno della famiglia sin dal momento della nascita. Il cammino verso la piena valorizzazione del minore come soggetto attivo nel rapporto con i genitori ha visto, soprattutto nelle iniziative delle istituzioni europee, una spinta propulsiva. Ciò che si auspica è una regolamentazione uniforme della cd. dimensione internazionale delle relazioni familiari, realizzando un quadro di principi e una convergenza dei singoli ordinamenti, ad esempio attraverso la semplificazione e l'armonizzazione delle procedure e mediante la ricezione e la pubblicità reciproca delle decisioni giurisprudenziali.

È necessario, perciò, un continuo aggiornamento e specializzazione di tutti gli operatori coinvolti in ambito minorile per comprendere a pieno quali diritti vanta il bambino, quali strumenti internazionali sono posti a sua tutela, nonché quali soluzioni vengono fornite in casi simili, anche in chiave comparativa, quanto meno in ambito europeo. Ciò potrebbe consentire lo scambio di buone prassi e la creazione di una banca dati fondamentali per evitare che ogni singola decisione determini l'erosione di un sistema di protezione internazionale della prole che – proprio perché "sistema" – deve possedere una vocazione all'omogeneità pur nella valorizzazione delle peculiarità del singolo caso concreto.

48. Una siffatta istanza di uniformazione tra le diverse figure genitoriali è stata accolta positivamente dalla section 9 del *Nationality, Immigration and Asylum Act* del 2002, secondo cui il figlio di genitori non uniti in matrimonio può derivare la cittadinanza inglese non soltanto dalla madre ma, anche, in virtù del semplice legame di sangue che lo unisce al padre. Occorre sottolineare, tuttavia, come tale disposizione non abbia efficacia retroattiva.

49. Giaimo, 2013, 11.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- Autorino Stanzione M.G., Stanzione P. (1992). Sulla concezione della famiglia nell'Italia del XVIII secolo. *Dir. fam. pers.*, p. 316 ss.
- Autorino Stanzione M.G. (2013). Il diritto alla genitorialità e alle relazioni familiari. *Comp. dir. civ.*, p. 1 ss
- Autorino Stanzione M.G. (2015). *Diritto di famiglia*. Torino: Giappichelli.
- Bainham A. (2009). Is legitimacy legitimate?. *Family Law*, p. 673.
- Balestra L, Bolondi E. (2008). La filiazione nel contesto europeo. *Fam. dir.*, p. 309.
- Biagi Guerini R. (1951). *Famiglia e Costituzione*. Milano: Giuffrè.
- Bianca C.M. (1985). *Diritto civile. 2. La famiglia. Le successioni*. Milano: Giuffrè.
- Blackstone W. (1770). *Commentaries on the Laws of England*. England: Clarendon Press.
- Brandileone F. (1906). *Saggi sulla celebrazione del matrimonio in Italia*. Milano: Hoepli.
- Bromley P.M., Lowe N.V. (1987). *Bromley's Family Law*. London: Butterworths.
- Busnelli F.D. (2002). La famiglia e l'arcipelago familiare. *Riv. dir. civ.*, I, p. 509 ss.
- Carbonnier J. (2010). *Écrits, textes rassemblés par R. Verdier*. Paris: Puf.
- Cavaliere P. (2010). La tutela della famiglia nell'ordinamento inglese. *Libertà e diritti civili*, p. 603-606.
- Chiodi G. (2013). *Sempre più uguali. I diritti successori del coniuge e dei figli naturali a 70 anni dal codice civile*. Milano: Giuffrè.
- Cicu A. (1969). La filiazione, in Vassalli F. *Trattato di diritto civile*. Torino: Utet.
- Cubeddu M.G. (2006). La disciplina dell'accertamento dello status di figlio nei principali paesi europei. *Familia*, p. 869-900.
- Cavana P. (2007). La famiglia nella Costituzione italiana. *Dir. fam. pers.*, p. 902.
- D'Alloia A., Romano A. (2011). I figli e la responsabilità genitoriale nella Costituzione, in Basini G.F., Bonilini G., Cendon P., Confortini M. *Codice commentato dei minori e dei soggetti deboli*. Torino: Utet.
- Delille G. (1988). *Famiglia e proprietà nel Regno di Napoli. XV-XIX secolo*. Torino: Einaudi.
- Diurni A. (2007). Storia e attualità della filiazione in Europa. *Dir. fam. pers.*, p. 1397-1431.
- Ducros L. (1933). *La société française au dix-huitième siècle*. Paris: Editions Hatier.
- Esposito C. (1951). Famiglia e figli nella costituzione italiana. In Aa.Vv., *Studi in onore di A. Cicu*. Milano: Giuffrè.
- Falletti E. (2007). La lunga strada dell'equiparazione tra filiazione legittima e naturale. *Vita Notarile*, p. 364.
- Ferrando G. (1992). Filiazione legittima e naturale. *Dig. disc. priv.*, p. 301.
- Ferrando G. (2013). La legge sulla filiazione. Profili sostanziali. *Ius civ.*, p. 132.
- Figone A. (2014). *La riforma della filiazione e della responsabilità genitoriale*. Torino: Giappichelli.
- Finocchiaro M. (2013). Superate le ultime discriminazioni esistenti ma la tecnica legislativa suscita perplessità. *Guida al diritto*, p. 57 ss.
- Fortin J. (2011). *Children's Rights and the Developing Law*. Cambridge: University Press.
- Furguele G. (2007). Modelli familiari nel diritto italiano e straniero. *Fam. pers. succ.*, p. 820 ss.
- Fusaro A. (2015). *Tendenze del diritto privato in prospettiva comparatistica*. Torino: Giappichelli.

- Giacobbe G. (2006). Il modello costituzionale della famiglia nell'ordinamento italiano. *Riv. dir. civ.*, I, p. 481.
- Gaiamo G. (2013). The status of the child nell'ordinamento giuridico inglese. Brevi raffronti comparatistici. In Cippitani R., Stefanelli S. *La parificazione degli status di filiazione*. Roma: Iseg.
- Glendon M.A. (1989). The Transformation of Family Law – State, Law and Family. *The United States and Western Countries*, p. 20.
- Goody J. (1995). *Famiglia e matrimonio in Europa*. Bari: Laterza.
- Gorgoni A. (2018). *La filiazione*. Torino: Giappichelli.
- Gorgoni A. (2018). *Filiazione e responsabilità genitoriale*. Padova: Cedam.
- Grassetti C. (1950). I principi costituzionali relativi al diritto familiare. In P. Calamandrei, A. Levi. *Commentario sistematico alla Costituzione italiana Calamandrei – Levi*. Firenze: Barbera.
- Mengoni L. (1972). La tutela dei figli nati fuori del matrimonio. In Aa.Vv., *La riforma del diritto di famiglia*. Padova: Cedam.
- Morrone A. (2009). Commento agli artt. 2, 3, 36, 37 e 38 della Costituzione. In Sesta M. *Codice della famiglia, tomo I, Costituzione, Carte dei diritti, Quattro codici*. Milano: Giuffrè.
- Pane R. (2014). Nuove frontiere della famiglia. La riforma della famiglia. *Quaderni della Rassegna di diritto civile diretta da Pietro Perlingeri*. Napoli: Esi.
- Parisi A.G. (2011). Il matrimonio. Profili generali. In Autorino Stanzone G. *Il diritto di famiglia nella dottrina e nella giurisprudenza. Trattato teorico-pratico*. Torino: Giappichelli.
- Perlingieri P. (1970). Riflessioni sull'unità della famiglia. *Dir. fam. e pers.*, p. 7 ss.
- Quadri E. (1999). *Famiglia e ordinamento civile*. Torino: Giappichelli.
- Rescigno P. (1966). *Persona e comunità*. Bologna: Il Mulino.
- Romeo F. (2018). Genitori e figli nel quadro del pluralismo familiare. *Quaderni di Diritto delle successioni e della famiglia*. Torino: Esi.
- Salvioli G. (1890). *Manuale di storia del diritto italiano. Dalle invasioni germaniche ai nostri giorni*. Torino: Utet.
- Sanna P. (2000). Modelli extra-matrimoniali e filiazione tra passato, presente e (possibile) futuro. *Fam. dir.*, p. 369.
- Scalisi S. (1987). La “famiglia” e le “famiglie” (il diritto di famiglia a dieci anni dalla riforma). In Aa.Vv., *Scritti catanzaresi in onore di Angelo Falzea*. Napoli: Esi.
- Sesta M. (1998). Privato e pubblico nei progetti di legge in materia familiare. In Aa. Vv., *Studi in onore di Pietro Rescigno*. Milano: Giuffrè.
- Sesta M. (2001). Genitori e figli naturali: il rapporto, in Sesta M., Lena B., Valignani B. *Filiazione naturale. Statuto e accertamento*. Milano: Ipsoa.
- Sesta M., (2005). *Diritto di famiglia*. Padova: Cedam.
- Sesta M. (2012). La nuova disciplina dell'affidamento dei figli nei processi di separazione, divorzio, annullamento matrimoniale e nel procedimento riguardante i figli nati fuori del matrimonio. In Sesta M., Arceri A. *L'affidamento dei figli nella crisi della famiglia*. Torino: Utet.
- Sesta M. (2013). L'unicità dello stato di filiazione e i nuovi assetti delle relazioni familiari. *Fam. e Dir.*, p. 232.
- Sesta M. (2017). *Manuale di diritto di famiglia*. Padova: Cedam.
- Spelta G. (2014). La parificazione dello status giuridico dei figli: una valutazione dei diritti successori alla luce delle esperienze

europee. Le disposizioni transitorie. *Nuova giur. civ.comm.*, p. 445 ss.

Stanzione P. (2013). *Manuale di diritto privato*. Torino: Giappichelli.

Torrente A., Schlesinger P. (2014). *Manuale di diritto privato*. Milano: Giuffrè.

Ungari A.P. (1970). *Il diritto di famiglia in Italia dalle Costituzioni "giacobine" al Codice civile del 1942*. Bologna: Il Mulino.

Vismara G. (1988). *Scritti di storia giuridica*. Milano: Giuffrè.